

Bruxelles, 24 febbraio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0307 (COD)**

**6310/1/16
REV 1**

**FRONT 79
SIRIS 20
CODEC 185
COMIX 127**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio / Comitato misto (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

La proposta in oggetto, che fa parte del pacchetto legislativo sulle frontiere, è stata presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2015. Il suo obiettivo principale è contribuire alla prevenzione delle minacce per la sicurezza interna e l'ordine pubblico. Essa risponde alla richiesta del Consiglio GAI del novembre 2015 di "una revisione mirata del codice frontiere Schengen al fine di prevedere controlli sistematici dei cittadini dell'UE, compresa la verifica delle informazioni biometriche, nelle pertinenti banche dati presso le frontiere esterne dello spazio Schengen, sfruttando appieno le soluzioni tecniche al fine di non ostacolare la fluidità degli spostamenti". Tenendo altresì conto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2015 e del febbraio 2016, il raggiungimento di un accordo su tale proposta riveste priorità assoluta.

Sono stati compiuti progressi sostanziali durante le discussioni approfondite in sede di Gruppo "Frontiere" l'8, il 19 e il 29 gennaio 2016 e a livello di consiglieri GAI il 4 febbraio 2016, e la presidenza ha sottoposto un testo di compromesso al Comitato dei rappresentanti permanenti il 10 febbraio 2016, in cui sono stati compiuti ulteriori progressi. In seguito a tali lavori e alle discussioni a livello di consiglieri GAI il 18 febbraio 2016, il Coreper ha esaminato ulteriormente la questione il 24 febbraio 2016 sulla base di un testo di compromesso riveduto.

Sulla base delle conclusioni tratte in sede di Coreper la presidenza ha preparato il nuovo testo riveduto figurante in allegato.¹ Esso è risultato accettabile per una maggioranza sufficiente di delegazioni, ad eccezione della durata della deroga transitoria alle verifiche sistematiche alle frontiere aeree. L'articolo 7, paragrafo 2 quinquies del testo prevede una deroga transitoria per le frontiere aeree per un periodo limitato. In linea di principio tale approccio è risultato accettabile per una netta maggioranza di delegazioni, ma alcune di esse propendono per un periodo il più breve possibile, e hanno proposto 6 mesi, mentre altre hanno richiesto un periodo più lungo per dare agli Stati membri il tempo di adeguare le proprie risorse e infrastrutture, ove necessario.

La presidenza raccomanda un periodo di 6 mesi, ma, alla luce delle osservazioni formulate dalle delegazioni, all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies dell'allegato ha indicato tra parentesi quadre anche la possibilità di 12 mesi.

La Presidenza invita il Consiglio:

- *a raggiungere un accordo sulla lunghezza del periodo transitorio da fissare all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, e*
- *ad adottare un orientamento generale sulla proposta sulla base della suddetta decisione e del testo di cui all'allegato in previsione dei negoziati con il Parlamento europeo.*

¹ Si noti che le modifiche rispetto alla proposta della Commissione figuranti nel testo allegato sono sottolineate.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Il controllo alle frontiere esterne resta una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne. È effettuato nell'interesse di tutti gli Stati membri. Uno dei suoi scopi è prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall'origine della minaccia.
- 2) Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri, molti dei quali cittadini dell'Unione, dimostra la necessità di rafforzare le verifiche alle frontiere esterne sui cittadini dell'Unione.
- 3) I documenti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale dovrebbero pertanto essere sistematicamente verificati nelle pertinenti banche dati relative ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati per evitare che tali persone nascondano la loro effettiva identità.

- 3 bis) Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le banche dati, all'ingresso. È opportuno garantire che tali verifiche siano effettuate sistematicamente anche all'uscita.
- 4) Per lo stesso motivo, le guardie di frontiera dovrebbero inoltre effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale consultando le pertinenti banche dati nazionali ed europee al fine di accertarsi che tali persone non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.
- 4 bis) L'obbligo di verifiche sistematiche all'ingresso e all'uscita si applica alle frontiere esterne degli Stati membri. Si applica altresì, sia all'ingresso che all'uscita, alle frontiere interne degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione. Al fine di evitare che i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale siano sottoposti a tali verifiche due volte all'atto dell'attraversamento via terra delle frontiere interne di detti Stati membri, all'uscita dovrebbero essere sottoposti alle verifiche solo in modo non sistematico, in base a una valutazione del rischio.
- 5) Gli sviluppi tecnologici consentono, in linea di principio, di consultare le banche dati pertinenti senza rallentare il processo di attraversamento della frontiera, giacché le verifiche sui documenti e sulle persone possono essere effettuate in parallelo. Cancelli automatizzati alle frontiere possono essere pertinenti in tale contesto. L'uso di informazioni sui passeggeri ricevute conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio o ad altre normative dell'Unione o nazionali può contribuire anche ad accelerare la procedura di controlli necessari durante il processo di attraversamento delle frontiere. È quindi possibile, senza effetti negativi sproporzionati sui viaggiatori in buona fede, rafforzare le verifiche alle frontiere esterne per individuare meglio le persone che intendono nascondere la loro effettiva identità o che sono oggetto di segnalazioni per motivi di sicurezza o per l'arresto. Le verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite presso tutte le frontiere esterne.

- 5 bis) Tuttavia, se le verifiche sistematiche alle frontiere (...) dovessero avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alla frontiera, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati, purché da un'analisi dei rischi risulti che tale snellimento non comporta un rischio per la sicurezza. La valutazione dei rischi dovrebbe essere trasmessa all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio¹, ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e all'Agenzia. Tale deroga dovrebbe tuttavia applicarsi solo per un periodo transitorio limitato per quanto riguarda le frontiere aeree.
- 5 ter) Qualora uno Stato membro intenda effettuare consultazioni mirate riguardanti beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, dovrebbe notificarlo senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Una procedura relativa a tale notifica dovrebbe essere elaborata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, nel contesto del manuale Schengen.
- 6) Con regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio², l'Unione ha introdotto l'immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'Unione. Tali elementi di sicurezza sono stati previsti per rendere più sicuri i passaporti e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare gli Stati membri dovrebbero verificare almeno uno di detti identificatori biometrici. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi alle verifiche sui cittadini di paesi terzi, laddove possibile.
- 7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- 8) *(spostato nel preambolo e diventato considerando (3 bis)).*
- 9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le verifiche nelle banche dati alle frontiere esterne in risposta soprattutto all'aggravarsi della minaccia terroristica, riguarda una delle misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e, in quanto tale, il corretto funzionamento dello spazio Schengen, e pertanto non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- 10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- 11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

- 12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- 13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen² che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio³.
- 14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁵.

¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

² GU L 176 del 10.07.1999, pag. 36.

³ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁵ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- 15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio².
- 16) Per quanto riguarda l'uso del sistema d'informazione Schengen, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2011. I risultati delle interrogazioni nel sistema d'informazione Schengen dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2010/365/UE.

¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- 17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'ingresso e all'uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono sottoposti alle seguenti verifiche:

a) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza della persona, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il sistema d'informazione Schengen;
- 2) la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2252/2004, l'autenticità del supporto di memorizzazione è verificata;

¹ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

b) l'accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale non sia considerato una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri o per la salute pubblica, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen.

c) In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, (...) l'accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio*. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche per quanto riguarda i documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.

2 bis. Qualora (...) la consultazione delle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) possa avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali consultazioni in modo mirato, a specifici valichi di frontiera, in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri o con una minaccia per la salute pubblica.

L'estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi stabilita dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi spiega i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate e tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e valuta i rischi possibili e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.

Lo Stato membro interessato trasmette senza indugio la propria valutazione dei rischi, aggiornandola, all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004, e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi o parti di essa.

* Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

2 ter. Qualora uno Stato membro intenda effettuare consultazioni mirate ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica o parti di essa.

Nel caso in cui gli Stati membri, l'Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull'intenzione, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.

2 quater. Entro due anni dalla [data da inserire: data di applicazione/entrata in vigore, in funzione della formulazione definitiva dell'articolo 2] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'attuazione e delle conseguenze dei paragrafi 2 bis e 2 ter.

2 quinquies. Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di [6 mesi][12 mesi] dalla [data da inserire: data di entrata in vigore].

2 sexies. La consultazione delle banche dati di cui al paragrafo 2, lettera a) e la consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b) possono essere effettuate in anticipo in base alle informazioni sui passeggeri ricevute conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio o ad altre normative dell'Unione o nazionali.

Nel caso in cui tale consultazione sia effettuata in anticipo in base a tali informazioni sui passeggeri, un accertamento è eseguito al valico di frontiera. Tale processo consiste in un accertamento dei dati ricevuti anticipatamente rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio e nell'accertamento dell'identità e della cittadinanza dell'interessato, nonché della validità e dell'autenticità del documento di viaggio.

2 septies. In deroga al paragrafo 2, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, sono soggetti alle verifiche all'uscita di cui a detto paragrafo solo in modo non sistematico, in base a una valutazione del rischio.

a bis) al paragrafo 3, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

"i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il sistema d'informazione Schengen;
- 2) la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata in funzione della disponibilità di certificati validi;

ii) l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto."

b) al paragrafo 3, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen."

c) al paragrafo 3, lettera c), il punto iii) è soppresso.

d) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

"x) La consultazione delle banche dati di cui al **paragrafo 3, lettera a)**, punto i) e la consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione di cui al **paragrafo 3, lettera a)**, punto vi) possono essere effettuate in anticipo in base alle informazioni sui passeggeri ricevute conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio o ad altre normative dell'Unione o nazionali.

Nel caso in cui tale consultazione sia effettuata in anticipo in base a tali informazioni sui passeggeri, un accertamento è eseguito al valico di frontiera. Tale processo consiste in un accertamento dei dati ricevuti anticipatamente rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio e nell'accertamento dell'identità e della cittadinanza dell'interessato, nonché della validità e dell'autenticità del documento di viaggio. "

y) In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se opportuno, l'accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
